

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

---

Parti I, II e III

VENEZIA, 22 MAGGIO 1974

Si pubblica d'ordinario  
ogni 15 giorni

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

---

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. 28.

Istituto superiore per l'addestramento del personale  
delle Regioni e degli Enti locali. Provvedimenti Istitutivi.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

La Regione al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, con particolare riguardo ai settori di competenza regionale, partecipa alla costituzione dell'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali (ISAPREL).

L'Istituto, con sede in Venezia, avrà per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di corsi di studio, in materie giuridico-amministrative e di tecnica della programmazione, aperti a pubblici amministratori e funzionari.

L'Istituto potrà avvalersi della collaborazione delle Università, particolarmente di quelle trivenete, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi, sia per quanto riguarda la partecipazione di docenti.

#### Art. 2

La partecipazione della Regione all'ISAPREL è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che all'Istituto partecipino, quali soci fondatori, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) che sia statutariamente stabilito:
  1. il diritto di tutte le altre Regioni, Province e Comuni e loro associazioni nazionali e regionali a partecipare all'Istituto in qualità di soci ordinari;
  2. il diritto della Regione Veneta di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in numero non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione stesso.

#### Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata ad approvare l'atto costitutivo dell'Istituto, sentita la competente Commissione consiliare.

I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato su designazione della maggioranza e della minoranza.

#### Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a versare all'ISAPREL, all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del patrimonio dell'Istituto di L. 1.500.000.

E' autorizzata a versare altresì annualmente all'Istituto stesso il contributo di gestione nella misura di L. 10 milioni annue e la quota di associazione nella misura di L. 20 milioni annue.

#### Art. 5

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 31.500.000 per l'anno 1974 e L. 30.000.000 per

l'anno 1975 e seguenti, si provvede, per l'esercizio 1974, mediante riduzione dell'importo di L. 31.500.000 dal fondo stanziato al cap. 530 del bilancio di spesa 1974.

Nel bilancio 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:

- cap. 563/1, così denominato « Quota di sottoscrizione del patrimonio dell'ISAPREL », con lo stanziamento di Lire 1.500.000;
- cap. 223, così denominato « Quota annuale di associazione all'ISAPREL », con lo stanziamento di L. 20 milioni;
- cap. 224, così denominato « Contributo annuale di gestione in favore dell'ISAPREL », con lo stanziamento di Lire 10.000.000.

Per gli anni successivi gli stanziamenti di cui ai capitoli 223 e 224 saranno riprodotti nei rispettivi bilanci di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

Tomelleri